

1) RICAMBIO GENERAZIONALE – RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE



Ai dipendenti quadri, impiegati, operai a tempo indeterminato cui manchino un massimo di 24 mesi per la messa in quiescenza e che aderiscano agli accordi sindacali di “ricambio generazionale” e/o “ristrutturazione aziendale” redatti con clausola di salvaguardia spetta un’indennità economica:

QUADRI/IMPIEGATI – per un massimo di 24 mensilità, che integri quanto percepito con la NASPI, nella misura di non oltre l’80% del minimo dello stipendio base. L’indennità garantita dalla prestazione non potrà superare € 800 al mese.

OPERAI – per un massimo di 24 mensilità, nella misura del 50% del minimo di stipendio base.

N.B. La validità dell’accordo di ricambio generazione e/o ristrutturazione aziendale è subordinata all’effettiva erogazione della prestazione da parte dell’EBNCI.

Il numero massimo di domande ammissibili è pari al 3% del totale dei dipendenti del Consorzio, con la garanzia di:
N° 1 domanda, se il Consorzio ha da 1 a 25 dipendenti;

minimo 3 domande, massimo 3%, se il Consorzio ha da 26 a 200 dipendenti;
Oltre 200 dipendenti vale il limite del 3%.

I Consorzi potranno beneficiare della prestazione per una sola volta nell’arco del biennio.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno in cui è previsto il licenziamento, tramite procedura online sul portale EBNCI.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

2) CONGEDO PARENTALE



Ai dipendenti quadri, impiegati ed operai assunti a tempo determinato ed indeterminato, in costanza di rapporto di lavoro, che si avvalgono del congedo parentale di cui all’art 32 del D.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa), è riconosciuta:

- un’indennità economica, per la durata del congedo che, inclusa l’indennità erogata dall’INPS a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente superare il 100% del minimo di stipendio base riferito all’inquadramento del dipendente nel mese precedente.

L’indennità potrà essere richiesta fino al raggiungimento dei 6 anni di età del figlio, ovvero, sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

Agli operai avventizi, iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente a quello in cui viene richiesta la prestazione, che si avvalgono del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa), è riconosciuta:

- un’indennità economica, per la durata del congedo che, inclusa l’indennità erogata dall’INPS a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente superare il 100% del minimo di stipendio base riferito all’inquadramento del dipendente nel mese precedente.

L’indennità potrà essere richiesta fino al raggiungimento dei 6 anni di età del figlio, ovvero, sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.


filbi

**DAL 1° GENNAIO 2025 SONO
OPERATIVE LE PRESTAZIONI
DELL’EBNCI**

In entrambe le casistiche la documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente tramite procedura online sul portale EBNCI entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui si è conclusa l’astensione.

NB: unicamente per la copia dei cedolini paga relativi alle mensilità in cui viene chiesta l’indennità, da cui risulta l’importo erogato dall’Inps, il termine di presentazione è esteso a 60 giorni dalla data di conclusione dell’astensione.

3) PATOLOGIE ONCOLOGICHE



Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici e che usufruiscono dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 102 del CCNL della bonifica 12 ottobre 2020, è riconosciuto:

- un assegno di solidarietà pari al 70% del minimo di stipendio base riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente alla collocazione in aspettativa, per un massimo di 12 mensilità in un quinquennio.

N.B. l'assegno di solidarietà non potrà superare i 1.400,00 € lordi mensili

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all'Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'aspettativa, tramite procedura online sul portale EBNCI.

4) TUTELA IN CASO DI VIOLENZA DI GENERE



Alle donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscono dello specifico congedo di cui all'art. 24 D.lgs. 80/2015, è riconosciuta:

- un'indennità pari al 100% del minimo retributivo tabellare per i 3 mesi di congedo fruiti successivamente ai 3 mesi previsti per legge ed indennizzati dall'INPS.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all'Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di congedo, tramite procedura online sul portale EBNCI. NB: unicamente per la copia dei cedolini paga relativi alle mensilità in cui viene chiesta l'indennità, da cui risulta l'importo erogato dall'Inps, il termine di presentazione è esteso a 60 giorni dalla data di conclusione dell'astensione.

5) INTEGRAZIONE INDENNITA' DI MALATTIA (SOLO PER OPERAI AVVENTIZI)



Agli operai avventizi è riconosciuta un'indennità integrativa giornaliera stabilita in 10 euro lordi per un massimo di 20 giornate indennizzabili annue, per ogni giorno per cui il dipendente ha percepito l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

L'indennità integrativa sarà corrisposta sia nel caso in cui l'evento morboso sia sopravvenuto in costanza di rapporto di lavoro sia qualora sia sopravvenuto a seguito di licenziamento o di sospensione dal lavoro **da non oltre 180 giorni**.

In caso di decesso del dipendente in costanza di malattia, la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi, previo invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella misura del massimale annuo di 20 giornate.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all'Ente entro il sessantesimo giorno dall'avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS, tramite procedura online sul portale EBNCI.

N.B. Tutte le prestazioni, ad eccezione fatta per l'indennità di malattia, saranno liquidate al lordo delle ritenute direttamente al datore di lavoro.



INQUADRA IL QR
CODE
PER ACCEDERE AL
PORTALE DELL' EBNCI



INQUADRA IL QR
CODE
PER ACCEDERE AL
SITO FILBI UIL

